

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2006

ottobre

**Messaggio INPS per recepire la
direttiva del Ministero dell'Interno
sul rinnovo dei permessi di
soggiorno**

Introduzione

Messaggio INPS n. 27641 del 16 ottobre 2006

**“Inform. Legge”
n. 87**

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*della Federazione delle
Chiese Evangeliche
in Italia*

**Direttore - Franca Di Lecce
Operatrici - Federica Brizi
Patrizia Toss
Silvia Zerbinati**

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 24 ottobre 2006

Il 16 ottobre 2006 l'INPS ha pubblicato un messaggio per ricordare che, **gli stranieri in possesso del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, possono regolarmente proseguire il rapporto di lavoro in atto ed iniziarne uno nuovo.**

Il messaggio spiega come *“nelle more della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore straniero debba essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali”.*

Il messaggio vuole garantire che in tutte le sedi INPS sia recepita la **Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006**, di cui vi abbiamo parlato nel SRMMateriali n°83.

La Direttiva in questione stabilisce come gli immigrati in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno possano contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti ad esso connessi.

“La Direttiva del Ministero dell'Interno, - aggiunge l'Inps - intende salvaguardare i diritti del lavoratore straniero anche nel caso in cui lo stesso, nelle more della concessione del rinnovo, si trovi a dover instaurare un rapporto di lavoro dipendente con un nuovo datore di lavoro. Al riguardo, ai fini dell'iscrizione assicurativa prevista dalla normativa vigente, le Sedi provvederanno a tale adempimento previa presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo”.

Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



**Coordinamento e supporto alle attività
connesse al fenomeno migratorio**

Roma, 16-10-2006

Messaggio n. 27641

OGGETTO: Direttiva del Ministero dell'Interno n.11050/(8) del 5/8/06 su 'Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno'.Adempimenti relativi.]]]

Direzione Centrale Entrate Contributive

Coordinamento e supporto delle attività connesse al fenomeno migratorio

**OGGETTO: *Direttiva del Ministero dell'Interno n.11050/(8) del 5/8/06 su 'Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno'.
Adempimenti relativi.***

Il 5 agosto 2006 il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva 'sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno', nella quale venivano chiarite, ai sensi dell'art.2 del " Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", tutte le situazioni relative ai 'diritti di soggiorno' riconosciuti al cittadino straniero che si trova regolarmente sul territorio nazionale, fra i quali, oltre alle facoltà previste espressamente dal citato T.U. n.286/1998, ..'lo svolgimento di regolare attività lavorativa..'

Secondo quanto indicato espressamente nella Direttiva ,il cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ha il diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul territorio nazionale conservando pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno'.

In particolare, vengono precisati i requisiti richiesti per la conservazione dei diritti acquisiti:

1. la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del

permesso di soggiorno, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

2. la verifica della completezza della documentazione prescritta;

3. la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Anche il Ministero del Lavoro si era a suo tempo espresso al riguardo, mediante l'emanazione della Circolare n.67 del 29.9.2000, nella quale veniva chiarito che la fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non inciderebbe sulla regolare esecuzione del rapporto di lavoro in corso con il cittadino straniero, anche per non penalizzare lo stesso dei tempi spesso lunghi ma necessari alla definizione delle pratiche in argomento.

In tale contesto, l'art 22 c.12 del D.Lgs n.286/1998 prevede espressamente che si possa proseguire un rapporto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno e non esclude che se ne possa instaurare uno nuovo.

L'Inps a sua volta, con Circolare [n.122 dell'8 luglio 2003](#), aveva fornito alcune indicazioni sui riflessi in materia previdenziale della fase transitoria di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

Considerato quanto precede, al fine di chiarire alcune perplessità originate dall'interpretazione esposta nella Circolare Inps 122/2003 (sospensione del rapporto di lavoro, ecc.), anche alla luce delle intervenute disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno si ritiene che, nelle more della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero debba essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali.

La citata Direttiva del Ministero dell'Interno, inoltre, intende salvaguardare i diritti del lavoratore straniero anche nel caso in cui lo stesso, nelle more della concessione del rinnovo, si trovi a dover instaurare un rapporto di lavoro dipendente con un nuovo datore di lavoro.

Al riguardo, ai fini dell'iscrizione assicurativa prevista dalla normativa vigente, le Sedi provvederanno a tale adempimento previa presentazione da parte del lavoratore straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo. Per quanto riguarda le denunce di rapporto di lavoro domestico si precisa – anche al fine della semplificazione delle procedure amministrative – che la segnalazione alla Questura competente – di cui al [msg n. 034093 del 25/10/2004](#) – non deve essere effettuata in caso di presentazione del cedolino relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Direttore Centrale Entrate
Contributive

Luigi Ziccheddu

Il Direttore Coordinamento e supporto
delle attività connesse al fenomeno
migratorio

Francesco Di Maggio

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infrom. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@feci.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959

e-mail: srm@feci.it

www.feci.it

§